

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MASSA LOMBARDA PROVINCIA DI RAVENNA

N. _____ di Repertorio

*OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
AI SENSI DEL D.M. N. 81/2008 E S.M.I. PER I “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI MASSA
LOMBARDA – ANNO 2017” -----*

IMPORTO CONTRATTUALE: € __. __, __-----

CUP : E57H17000430004-----

CIG: -----

L'anno duemiladiciassette (2017) addì _____ del mese di
_____ nella residenza comunale di Massa Lombarda sita in
P.zza Matteotti n.16, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge.-----

T R A

da una parte:-----

1) il COMUNE DI MASSA LOMBARDA (Codice fiscale
(C.F.00202100392), che nel proseguo dell'atto verrà anche chiamato per
brevità “Amministrazione”, rappresentato da _____
nella sua veste e qualità di _____, giusti
decreti del Sindaco n. __ del _____ come tale in legale
rappresentanza del medesimo a termini dell'art.107 comma 3) lettera c) del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000;

E

dall'altra parte:-----

2) _____, nat_ a _____, con studio
a _____, C.F. _____, Partita IVA
_____, iscritto all'ordine/collegio
degli/dei _____ della Provincia di _____ al
numero _____, che nel proseguo dell'atto verrà anche chiamato per
brevità "Affidatario".-----

PREMESSO

che con determina n. del _____, è stato affidato l'incarico in oggetto
indicato a _____;-----

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO INCARICO. L'Amministrazione Comunale di
Massa Lombarda, come sopra rappresentata, conferisce a
_____ l'incarico per lo svolgimento degli adempimenti
relativi al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ossia l'onere per l'incarico di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori suddetti le quali norme sono riferimenti vincolanti per l'incarico in
oggetto;

L'incarico conferito comprende la predisposizione di tutti gli atti per le
prescritte autorizzazioni, approvazioni e nulla osta degli Enti ed Autorità
preposti alla vigilanza e controllo.-----

PARTE I – COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA-----

ART. 2 – COMPITI. L'affidatario provvederà all'espletamento

dell'attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera così come definito dall'art. 89, comma 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza piena ed assoluta delle disposizioni risultanti: dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni; dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/06; dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i., in particolare dagli articoli 39 e 15..

ART. 3 – OBBLIGAZIONI GENERALI. 1. L'affidatario in qualità di coordinatore per la sicurezza deve osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 ove non abrogata, del DM 4 aprile 2001 ove non abrogata, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia e correlata all'oggetto dell'incarico. 2. Resta a carico del coordinatore per la sicurezza ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione. 3. L'affidatario in qualità di coordinatore per la sicurezza deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal responsabile del procedimento, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. -----

ART. 4 – PRESTAZIONE DA FORNIRE. -----

- 0) redigere i piani di sicurezza e di coordinamento, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e gli ulteriori documenti definiti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. da consegnare nell'ambito della progettazione di cui ai punti precedenti. -----
- a) verificare l'applicazione del piano da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; -----
- b) verificare l'idoneità del piano operativo sia all'inizio dei lavori che nel corso degli stessi; -----
- c) organizzare i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, nella loro reciproca informazione; -----
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali; -----
- e) segnalare al responsabile del procedimento le inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni del piano con proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, ovvero con proposta di risoluzione del contratto; ----
- f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. -----
- g) L'affidatario in qualità di coordinatore per l'esecuzione si accerta presso il responsabile del procedimento che sia avvenuta la trasmissione all'organo di controllo della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. -----
- h) L'affidatario in qualità di coordinatore per l'esecuzione acquisisce copia della notifica preliminare di cui al precedente comma g), completa degli

estremi della trasmissione agli organi di controllo, per la custodia e l'affissione presso il cantiere. -----

i) Qualora a seguito di gara esperita vi fossero economie tali da permettere l'affidamento di ulteriori lavori per utilizzare tutte le risorse disponibili, l'affidatario dell'incarico dell'appalto generale sarà anche il coordinatore per la sicurezza per i lavori aggiuntivi o perizia di variante (quindi della medesima tipologia dei principali) con i relativi obblighi normativi, senza aumento del corrispettivo delle prestazioni. -----

ART. 5 – ADEMPIMENTI PREVENTIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO O ALL'INIZIO DEI LAVORI. -----

1) Ad avvenuta aggiudicazione o affidamento dei lavori l'affidatario in qualità di coordinatore per la sicurezza acquisisce dalla Impresa esecutrice eventuali proposte integrative, rispetto alle previsioni dell' originale PSC allegato ai documenti di gara, al fine di : -----

a) garantire meglio la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/08; -----

b) adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell'articolo 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06; -----

c) garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, ai sensi dell'articolo 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06. -----

2. Entro dieci (10) giorni dalla presentazione, da parte dell'impresa, delle eventuali proposte integrative di cui al comma 1, e del piano operativo, che l'impresa è comunque obbligata contrattualmente a presentare su richiesta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima della stipula

del contratto o comunque prima dell'inizio dei lavori, questi si esprime in forma scritta circa: -----

a) l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accogliibilità, anche parziale, delle proposte di cui al comma 1, formulate dalle imprese esecutrici e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; -----

b) l'idoneità del piano operativo, da considerare, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/06, come documento complementare di dettaglio del piano, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e la rispondenza circa i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08; -----

3. In nessun caso, ai sensi dell'art.100, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/08, le proposte di cui al comma 1, lettere a) e b), anche se accolte, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati. -----

4. Qualora l'accoglimento delle proposte di cui al comma 1, lettera c), comporti un incremento dei costi, il coordinatore per la sicurezza ne dà immediatamente notizia al responsabile del procedimento, motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano. L'eventuale rifiuto motivato del responsabile del procedimento all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atto scritto che il coordinatore per l'esecuzione trasmette all'impresa e conserva unitamente al piano. -----

6. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 1, il coordinatore per la

sicurezza si pronuncia motivatamente entro i successivi dieci (10) giorni e, per quelle di cui al comma 4, sollecita il responsabile del procedimento alla pronuncia entro lo stesso termine. -----

7. Qualora le proposte dell'impresa non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento e all'impresa stessa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il coordinatore per la sicurezza adegua il piano e lo ritrasmette al responsabile del procedimento. -----

8. Qualora il coordinatore per la sicurezza non si pronunci nel termine previsto, ovvero nel maggior termine che il responsabile del procedimento gli conceda con apposito provvedimento, le proposte si intendono accolte e nel caso di cui al comma 4, i relativi maggiori costi, come quantificati equamente dalle parti, sono imputati al coordinatore per la sicurezza, con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi previsti a suo favore per le prestazioni di coordinamento . -----

ART. 6 – ADEMPIMENTI NEL CORSO DEI LAVORI. -----

1. L'affidatario in qualità di coordinatore per la sicurezza deve: -----

a) verificare l'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni pertinenti a ciascuno di loro contenute nel piano e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; -----

b) verificare la costanza nel tempo dell'idoneità del piano, e del piano operativo; adeguare il piano in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi; -----

- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; -----
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; -----
- e) segnalare al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generali di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste rispettivamente dagli articoli 94, 95, 96 e 97, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché proporre al responsabile del procedimento la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, ovvero la risoluzione del contratto. -----
- f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. -----
- g) armonizzare la propria attività con quella del Direttore dei Lavori fornendo allo stesso, in particolare, tutte le informazioni dirette prioritariamente al Responsabile del Procedimento-----

2. Qualora il responsabile del procedimento non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al comma 1, lettera e), senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per la sicurezza provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale

del Lavoro. -----

3. Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui al comma 1, lettera e), il coordinatore per l'esecuzione deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, assumendosene le responsabilità, con adeguata motivazione; in ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata quelle la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto, nonché la violazione dell'ordine di sospensione di cui al comma 4. -----

4. Per la sospensione delle singole lavorazioni di cui al comma 1, lettera f), il coordinatore può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al responsabile del procedimento. La sospensione è confermata per iscritto all'impresa o al lavoratore autonomo interessati, nonché al responsabile del procedimento, entro i tre giorni successivi, accompagnata da adeguata motivazione. -----

5. Qualora prima dell'assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione di cui al comma 1, lettera e), ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni di cui al comma 1, lettera f), vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto. -----

6. L'affidatario in qualità di coordinatore per la sicurezza accede e presenza nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento coerentemente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e

professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi; in ogni caso l'attività dei suddetti dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati al responsabile del procedimento, avviene sotto la stretta e personale responsabilità del coordinatore per la sicurezza che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. -----

7. Il responsabile del procedimento può, in ogni momento, chiedere al coordinatore per la sicurezza la sostituzione o l'allontanamento immediato dei predetti dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, senza obbligo di motivazione, così come può richiedere al coordinatore per la sicurezza una diversa frequenza o una diversa cadenza della presenza nel cantiere ovvero l'immediato accesso al cantiere stesso. Qualora, per motivate ragioni accertate dal responsabile del procedimento, il coordinatore per la sicurezza non sia in grado di garantire la propria presenza continuativa nel cantiere di cui all'oggetto o soddisfare le richieste di cui al paragrafo precedente, ne dovrà dare preventiva comunicazione al responsabile del procedimento medesimo al fine di concordare con lo stesso soluzioni alternative atte a garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la durata dei lavori, l'adempimento delle prestazioni professionali richieste dal presente disciplinare, ferme restando le responsabilità in capo al coordinatore per la sicurezza. -----

8. La mancata formulazione delle richieste di cui al comma 7, così come la mancata formulazione di integrazioni o modifiche alle prestazioni del

coordinatore per la sicurezza, non comporta acquiescenza, da parte del responsabile del procedimento, alle scelte del coordinatore per la sicurezza medesimo. -----

9. E' compresa nell'incarico, senza ulteriori compensi rispetto a quelli stabiliti al presente disciplinare, l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/06, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza o circa gli oneri per l'attuazione del piano. -----

10. Le proposte di cui all'art. 16, comma 1, possono essere presentate al coordinatore per la sicurezza anche nel corso dei lavori, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dello stesso articolo. -----

11. Il coordinatore per la sicurezza svolge l'incarico in conformità alle normative che sono emanate successivamente alla sua nomina e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori. -----

12. Il coordinatore per la sicurezza è obbligato, senza ulteriori compensi rispetto a quelli stabiliti al presente disciplinare, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile del procedimento. -----

13. Sarà onere del coordinatore per la sicurezza: -----

a) predisporre apposito registro di cantiere sulla sicurezza dei lavori, che si compone dei verbali di sopralluogo o di riunione, nel quale dovranno essere annotate le date delle visite effettuate e le principali disposizioni

impartite. Tale registro deve essere a disposizione in copia per il Responsabile del Procedimento. -----

b) Deve effettuare, durante i periodi di effettivo svolgimento dei lavori, un controllo adeguato secondo le prescrizioni normative, secondo l'andamento dei lavori e le proprie valutazioni tecniche, con almeno n. 1 visita in cantiere ogni 7 giorni. -----

ART. 7 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il coordinatore per la sicurezza redige una relazione, da trasmettere al Responsabile dei lavori, all'impresa esecutrice e, se nominato, al collaudatore, contenente:

- a) un giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;
- b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza; -----
- c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall'elusione o dalla riduzione delle misure di sicurezza, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile; -----
- d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso; -----
- e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla

mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze. -----

ART. 8 – VARIAZIONI, INTERRUZIONI E ORDINI INFORMALI.

1. Il coordinatore per la sicurezza è responsabile del rispetto del presente disciplinare per l'espletamento dell'incarico. -----

2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile dei lavori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del coordinatore per la sicurezza. -----

3. Il coordinatore per la sicurezza risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. -----

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al Responsabile dei lavori. -----

PARTE II – NORME COMUNI-----

ART.9 - CORRISPETTIVO. -----

L' onorario è determinato in € 2.000,00 (duemila/00) al netto del contributo obbligatorio 80,00 (4 %), al netto dell'IVA 22%. L'onorario è definito in base all'offerta presentata dall'Affidatario in fase di preventivazione. -----

E' fatta salva determinazione a consuntivo di minor/maggior compenso, sulla base di prestazioni in diminuzione/aggiunta rese necessarie e confermate dall'Amministrazione Comunale.-----

ART. 10- MODALITÀ DI PAGAMENTO. -----

Il compenso come sopra stabilito, sarà pagato dall'ente nel seguente modo:

- a) il 50% delle competenze alla stipula del presente;
- b) il 50% delle competenze a fine lavori -----

I pagamenti saranno effettuati nel modo sopra riportato solo successivamente alla positiva verifica di congruità delle prestazioni svolte rispetto a quelle stabilite dal presente atto e nel pieno rispetto della legge, nonché successivamente alle eventuali liberatorie di Enti terzi di controllo. -

ART. 11 – ASSICURAZIONI. L'affidatario dichiara che i progettisti indicati nel presente contratto sono muniti della polizza di responsabilità civile professionale così come previsto dall'art. 111, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento.-----

Art. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO.-----

L'Amministrazione Comunale, qualora abbia a constatare una inadempienza non grave ad una delle obbligazioni facenti carico all'Affidatario, dovrà intimare per iscritto a quest'ultima di adempiervi in un congruo termine non inferiore a 30 gg.; decorso infruttuosamente tale termine il presente contratto potrà essere risolto.-----

L'Amministrazione si riserva, comunque, il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. Qualora l'ente si avvallesse di questa facoltà sarà tenuto a versare, oltre al compenso per i servizi forniti fino al momento della comunicazione del recesso, purché utili ed utilizzabili, anche tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data senza che l'affidatario abbia null'altro a pretendere. L'Amministrazione potrà, comunque, esigere il completo espletamento delle prestazioni iniziate. In caso di recesso unilaterale dell'affidatario, questa non avrà diritto ad alcun rimborso per le prestazioni parziali eseguite. In caso di risoluzione o di recesso dal contratto, tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino a quel momento dovrà essere consegnata immediatamente dall'Affidatario all'Amministrazione. Della consegna sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. L'intimazione ad adempiere e la comunicazione di recesso dovranno essere formalizzate per iscritto, con raccomandata a.r. -----

L'affidatario accetta che il presente affidamento è disposto con condizione risolutiva di cui all'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 ed, in quanto applicabile, di cui all'art. 1 comma 13 ibidem.

L'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal combinato disposto dell'art.2, comma 3 del D.P.R n.62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e degli art.3, comma 1, let. b) e art 5 del Codice di Comportamento del Comune di Massa Lombarda;

ART. 13 – CONTROVERSIE. Tutte le controversie relative al presente contratto, che non possono essere composte in via amministrativa, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno devolute all'autorità giudiziaria competente. E' escluso l'arbitrato.-----

ART. 14 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.-----

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa della risoluzione del contratto.

ART. 15 – SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO. Saranno a carico dell'Affidatario le spese contrattuali nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, tutte senza diritto di rivalsa. Sono pure a carico dell'Affidatario la tassa di registrazione e i diritti di segreteria se e in quanto dovuti.-----

ART. 16 – REGISTRAZIONE. Ai fini della registrazione le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 in quanto trattasi di scrittura privata relativa ad una prestazione soggetta ad IVA.-----

ART. 17 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO. Agli effetti del presente incarico l’Affidatario elegge domicilio presso la Residenza Municipale di Massa Lombarda.-----

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.-----

per il Comune di Massa Lombarda

per L’Affidatario

Visto per il repertorio